



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO NORMATIVO E TARIFFARIO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA

**TASSA SMALTIMENTO  
RIFIUTI  
SOLIDI URBANI INTERNI**

(decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 - Capo III)

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 53/20.09.1995  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 13/23.02.1996  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 14/23.02.1998  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 14/27.03.1999  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 29/29.02.2000  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 9/26.02.2001  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 29/31.03.2003  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 21/22.03.2004  
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 36/09.03.2007

# **CAPO I**

## **Disposizioni generali**

### **Art. 1 – Istituzione della tassa**

Il Comune, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, modificato dalla Legge 22.02.1994 n. 146, istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. E' altresì istituita, ai sensi dell'art. 77 del precisato D.lgs. 15.11.1993 n. 507, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, come regolata al successivo art. 8.
3. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82 ed agli effetti del citato art. 58 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune esercita con diritto di privativa, obbligatoriamente nell'ambito di tutto il territorio comunale, così come previsto dall'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana, approvato con atto del Consiglio Comunale.

### **Art. 2 - Oggetto del regolamento e tariffe**

1. Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi degli articoli 5 e 54 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e delle norme dello Statuto Comunale.
2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di attuazione della tassa, da applicare in base a tariffa, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 3 – Definizione e classificazione dei rifiuti – Norma di rinvio**

1. Per ciò che concerne la classificazione dei rifiuti viene fatto riferimento ai disposti del Capo II del citato Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana.

### **Art. 4 – Definizione e natura dello smaltimento – Norma di rinvio**

1. In relazione alle successive disposizioni, per smaltimento s'intende il complesso delle attività individuate dall'art. 5 del Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana.

## **Art. 5 – Attivazione del Servizio – Limiti di applicazione territoriale**

1. Con il Regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana, ai sensi dell'art. 59, comma 1° del D.Lgs. n. 507/93, è stata disposta estensione del Servizio su tutto il territorio comunale.
2. A seguito dell'estensione del servizio all'intero territorio di questo Comune, gli occupanti e detentori di insediamenti a qualsiasi uso destinati, esistenti sull'intero territorio comunale sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana, che opera in privativa, per i rifiuti urbani e quelli assimilati agli effetti dello smaltimento in discarica ordinaria e della connessa applicazione della tassa.
3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento, il tributo è dovuto nella misura pari al 40% della tariffa. Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Tuttavia quanto il mancato svolgimento del servizio si prolungasse, determinando situazioni pericolose per le persone o per l'ambiente, riconosciute dall'autorità sanitaria, l'utente potrà provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domande documentate, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

## **Art. 6 - Soggetti passivi – Soggetti responsabili del tributo.**

1. Ai sensi del 1° comma dell'art. 63 del D.lgs. 15.11.1993 n. 507 la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62 del D.lgs. medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione di cui ai seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti di cui all'art.3 del presente Regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del citato D.lgs. 507/93, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 59.
3. Per l'abitazione colonica o per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto o dal godimento di fatto.

4. Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.
5. Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore (intestatario del foglio anagrafico) che occupa l'alloggio, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse, diversamente verrà accertata a carico di chi ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 507/93, si applicano le disposizioni dei commi 2°, 3° e 4° dell'art. 63 del citato D.Lgs. Al successivo art. 15 del Regolamento sono indicate le misure di incremento delle superfici, come previsto dal 2° comma del citato art. 63. Tali incrementi si applicheranno esclusivamente a coloro i quali non risultino avere dichiarato la propria quota di parte comune nella dichiarazione di cui all'art. 70 del D.Lgs. 507/93.
6. Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o in caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore. Se le attività sono svolte in locali o aree siti in centri commerciali integrati o in locali in multiproprietà, o aventi carattere condominiale o simile, si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 63 del D.Lgs. n. 507/93, ivi compreso il pagamento del tributo in caso di mancato versamento da parte del gestore. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.
7. Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.
8. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, possiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.
9. La tassa è dovuta anche nel caso in cui i locali o le aree restino temporaneamente chiusi, purché anche solo parzialmente, ammobiliati, arredati od occupati da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura, salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 3°, lettera b), e 4° comma lettera a) e regolamentato all'art. 10,3° comma.

## **CAPO II**

### **Oggetto della tassazione**

#### **Art. 7 – Presupposto della tassa – Locali ed aree tassabili**

1. A norma del 1° comma dell'art. 62 del D.lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti su tutto il territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continua in regime di privativa, con riferimento all'organizzazione ed alle altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabiliti nel relativo regolamento del servizio. Per i locali s'intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.
  
2. Sono tassabili nella stessa misura dei locali di cui al comma 1, le aree scoperte operative e le aree pertinenziali od accessorie ad esse.  
La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, da raggruppare sulla base dell'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene applicando i criteri ed i coefficienti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, tenuto conto delle specificità della realtà del Comune di Arona.  
Ai fini della classificazione di cui sopra, si farà riferimento alle attività effettivamente svolte sulle superfici produttive di rifiuti. Nel caso di più attività distintamente specificate, ma esercitate promiscuamente negli stessi locali od aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si farà riferimento all'attività principale, desunta dal volume d'affari risultante dalla contabilità separata d'azienda.  
La tariffa è unica anche se per l'esercizio dell'attività sono utilizzate superfici con diverse destinazioni, pure se ubicate in luoghi diversi. Tuttavia, in caso di attività esercitabili anche autonomamente e su superfici operative distintamente individuabili, non ricomprese nella categoria dell'attività principale, si applicano distinte tariffe, anche nell'ipotesi di complesso unitario.  
Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.”
  
3. Le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 66 del D.Lgs. n. 507/93, secondo le specificazioni di cui al comma 2 del presente articolo, avranno vigore dal 01.01.1997.

### **Art. 8- Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Il Comune di Arona, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93, ha istituito, all'art. 1,2° comma del presente Regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento.
2. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.  
Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata al 50%.
4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa.  
Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto all'art. 50 del D.Lgs. 507/93. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto versamento andrà effettuato sempre con il predetto modello di versamento in conto corrente postale indicando come beneficiario esclusivamente il servizio di tesoreria del Comune di Arona, essendo esclusa la possibilità di versamento effettuato al concessionario del servizio T.o.s.a.p.. In caso contrario il versamento si ha per non avvenuto.  
Mancando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il versamento può essere effettuato mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo, con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti, il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite in proposito dal D.Lgs. 507/93, come riportate nel presente regolamento al Capo V°, articoli 25, 27 e 28. Per la riscossione si applica l'art. 68 del D.P.R. n. 43/88.

#### **Art. 9 - Esclusioni**

1. Nel calcolo delle superfici indicate dal precedente articolo 7 e dal successivo articolo 17, a norma del 2° comma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93, si escludono:
  - A) Quei locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali quelli adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, etc.), di servizio e fabbricati ed aree;
  - B) Che possono essere ricondotti alle fattispecie sopra elencate:
    - A.1) perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni, e casi simili.
    - A.2) di non utilizzo in quanto vuoti di cose o persone.

A norma dell'art. 10 Bis della Legge 29.10.1987 n. 441, stalle, fienili, tettoie, porticati, concimaie, etc. a servizio delle aziende agricole, comunque condotte e locali pertinenziali, anche situati fuori del fondo, sono esclusi dalla tassazione.  
Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
1. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Pertanto, per tutti i locali ed aree le esclusioni saranno operate solo nel caso in cui, constatata la presenza degli elementi necessari all'esclusione medesima, il Comune accerti l'effettiva assenza degli elementi del

presupposto o, di fatto, attraverso le proprie strutture istituzionali, o mediante idonea e probante documentazione, producibile su richiesta dell'ufficio comunale.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa – a norma del 5° comma dell'art. 62, comma 3 citato – quei locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili in regime di privativa comunale a causa di:

- norme legislative e regolamentari
- ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile
- accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri

### **Art. 10 – Tariffe per particolari condizioni di uso**

1. Le aree scoperte operative e le aree pertinenziali od accessorie a dette aree scoperte sono tassate nella stessa misura prevista per i locali relativi all'attività esercitata.
2. Le aree pertinenziali od accessorie a locali adibiti a civili abitazioni ed a locali diversi dalle civili abitazioni, le superfici adibite a verde e le superfici condominiali non sono tassabili, fatta salva eventuale futura norma legislativa.
3. A norma del 4° comma dell'art.66, il Comune ha altresì la facoltà di ridurre la tariffa unitaria nei casi e nei modi ivi previsti.
- 3.1) Relativamente al caso indicato alla lettera b) del 4° comma dell'art.66, afferente la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori, si applica una riduzione della tariffa unitaria del 30%.  
La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che:
  - il detentore o occupante dell'abitazione svolga effettivamente attività di agricoltore;
  - il fabbricato comprendente la parte abitativa sia iscritto al catasto come fabbricato rurale.Nel caso in cui venga a mancare una delle condizioni sopracitate non si applicherà la riduzione a norma della lettera b) del 4° comma dell'art.66;
4. Le riduzioni di superficie e tariffarie previste ai precedenti commi 1°, 2°, 3° sono applicate, con decorrenza dall'anno successivo, a condizione che la denuncia originaria, di variazione od integrativa contenga precisi elementi e dati che consentano di operare con certezza tali riduzioni,
5. Ove vengano meno le condizioni sopra specificate per l'applicazione della tariffa ridotta, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione. Se la denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dal 6° comma dell'art.66 del D.Lgs. n. 507/93, applicando le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'art.76 del D.Lgs. citato.
6. Le prescrizioni dei commi 1 e 2 avranno vigore dal 01.01.1997.

### **Art. 11 - Esenzioni**

1. Sono esclusi dalla tassa, a norma del 1° comma dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93 ed in relazione alle particolari condizioni esistenti nel Comune:
  - a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività gestite direttamente dal Comune;
  - b) Gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibite a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
  - c) Gli edifici di proprietà di I.P.A.B. (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) adibiti a ricovero, cure e servizi assistenziali.
  - d) I locali adibiti a laboratori di analisi ed i locali adibiti a sale operatorie nei plessi ospedalieri pubblici.
  - e) I locali e le aree scoperte adibite direttamente all'attività sportiva (palestre, campi da gioco ecc.) degli impianti sportivi comunali affidati in gestione a società sportive senza fine di lucro.
  - f) I locali delle scuole di ogni ordine e grado statali o legalmente riconosciute.

#### Art. 12 – Agevolazioni

1. Ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 67 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune prevede speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni.  
A tali effetti ed in relazione alle condizioni esistenti nel Comune si stabilisce che:
  - a) i locali adibiti a civile abitazione e relative pertinenze occupati dal nucleo familiare che si trova nelle condizioni di indigenza previste relativamente ai criteri del minimo vitale saranno esentati dal pagamento, purché ne facciano esplicita richiesta.  
Per il reddito "minimo vitale" si intende quello individuato secondo i criteri I.S.E.E. fissati dal regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.  
L'agevolazione sarà applicata al ruolo ordinario per l'annualità di tassazione (ex Principale) con utilizzo dei certificati I.S.E.E. aventi validità nel periodo di riscossione degli avvisi di pagamento (proc. G.I.A.) della tassa.  
Il periodo di riscossione decorre dal quindicesimo giorno antecedente la scadenza della prima rata degli avvisi di pagamento alla scadenza dell'ultima rata di pagamento indicata negli avvisi stessi.  
In presenza di mancato pagamento dell'avviso, nella predisposizione delle cartelle esattoriali, si terrà comunque conto dei soli certificati I.S.E.E. riferiti al periodo di riscossione dell'avviso di pagamento omesso.
  - b) Per l'avvio documentato al recupero dei rifiuti, viene assicurata una agevolazione mediante applicazione di un coefficiente di riduzione della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di aver avviato al recupero medesimo; riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 20% della tariffa, che sarà calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero e rapportata ai coefficienti di produzione che, per la specifica categoria,

sono stati utilizzati per il calcolo della predetta quota; nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati internamente, quelli conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio avviati al recupero.

La riduzione, calcolata a consuntivo, secondo le modalità di cui sopra, comporta il rimborso di quanto sopra determinato.

“c) i locali adibiti a civile abitazione occupati dal nucleo familiare residente che provvedono al compostaggio dell’umido domestico saranno assoggettati a tassazione con agevolazione pari al 10% della tassa dovuta per anno impositivo; l’agevolazione verrà riconosciuta a richiesta del contribuente da presentare entro il 31 gennaio dell’anno d’imposta al competente ufficio;

d) Indipendentemente dal reddito, sarà applicata una riduzione pari al 50% della tariffa base per i locali adibiti ad abitazione ai contribuenti nel cui nucleo familiare faccia parte un portatore di handicap che fruisca dell’indennità di accompagnamento, purchè ne facciano esplicita richiesta;

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo e del precedente art. 11, a norma delle disposizioni del 3° comma del citato articolo 67, sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

### **Art. 13 – Condizioni per le esenzioni e le agevolazioni**

1. Le tariffe ridotte per particolari condizioni d’uso e le agevolazioni del tributo di cui agli artt. 10 e 12, sono concesse su apposita domanda dell’interessato ed a condizione che dimostri di averne diritto. L’esenzione viene accertata ed accordata direttamente dal responsabile dell’ufficio.
2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione e la riduzione.
3. Nel caso in cui, a norma degli artt. 10 e 12, il contribuente abbia diritto a più di una riduzione e/o agevolazione tali da comportare un cumulo, si fa riferimento alla riduzione o agevolazione di maggior favore per il contribuente stesso.”

## CAPO III

### Tariffe

#### Art. 14 – Determinazione delle tariffe

Deliberazioni di tariffa.

1. Entro i termini fissati dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione, il competente Organo Comunale, a norma dell'art. 61, 1° comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  
In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. Nel determinare le tariffe annuali della tassa, il Comune è tenuto a coprire con il provento della stessa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni senza tenere conto dell'importo delle agevolazioni e delle esenzioni di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento ed operando una riduzione pari al 7% dei costi a titolo di spazzamento dei RSU, in misura non inferiore al 50%, o comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio.
3. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati, gli elementi indicati nell'art. 61, comma 2° del citato D.Lgs. 507/93, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.  
Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato art. 61 del D.Lgs. 507/93.
5. Qualora nei termini di cui al precedente comma 1 non venga modificata la tariffa della tassa, si intende prorogata quella approvata per l'anno precedente. In caso di dissesto dichiarato, il Comune, ai sensi del 3° comma dell'art. 69 del D.Lgs. 507/93, potrà apportare aumenti o diminuzioni oltre il predetto termine del 31 ottobre, a norma delle disposizioni legislative ivi richiamate e nei modi indicati.
6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.
7. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente e modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

#### Art. 15 - Commisurazione delle tariffe

1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso in cui i medesimi sono destinati, nonché al rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate per categorie o sotto categorie omogenee di uso degli stessi, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/93.
2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq.0,50 devono essere trascurate a quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro quadrato.
5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, a norma di quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 62 del richiamato D.Lgs. 507/93, nei quali sia svolta un'attività economica o professionale, devono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.
6. abrogato
7. abrogato
8. abrogato

#### **Art. 16 – Graduazione della tariffa**

1. Le unità immobiliari, i locali e le aree comprese sul territorio sono suddivise in categorie omogenee, in base alla destinazione d'uso, intesa, quest'ultima, quale elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione di rifiuti.
  2. In attesa dell'adozione del metodo normalizzato previsto dal D.P.R.158/1999 viene attuata la riclassificazione delle utenze non domestiche con l'adozione delle 30 categorie di riferimento previste dal suddetto decreto ed utilizzando i coefficienti di produzione del rifiuto indicati nella tabella 4a) allegata a detto D.P.R., atteso che, a norma dell'art.6, comma 2, DPR cit., gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, mentre gli enti non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 DPR cit.;
- Nelle more della redazione dello studio di cui sopra, ci si avvale dei disposti di cui alla tabella 4a allegata al DPR 158/1999 e contenente gli intervalli di produzione Kg./mq. per le utenze non domestiche, determinando l'intervallo da utilizzare tra i coefficienti minimo e massimo nella misura del 5,65/10, al fine, tenuto conto dei quantitativi di rifiuto smaltiti annualmente, di determinare un coefficiente di produzione del rifiuto per i locali domestici maggiormente aderente alla realtà cittadina e nei rispetti del disposto di cui all'art.49, comma 10 del D.Lgs. 5.2.1997

n.22 il quale prevede che nella modulazione della tariffa siano assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e tenuto conto altresì che l'indice di qualità specifica di cui al vigente Regolamento è pari a 1 per tutte le categorie in quanto il costo di smaltimento per Kg. è uguale per ogni categoria di utilizzatori; La determinazione dei coefficienti di produttività qualitativa (che come predetto è pari a 1) e quantitativa sono riportate nell'allegato A) al presente regolamento.

### **Art. 17 – Classi di contribuenza**

**1.** “Ai sensi di quanto disposto dal precedente art.16, comma 2, in attesa dell'adozione del metodo normalizzato previsto dal D.P.R.158/1999 viene attuata la riclassificazione delle utenze non domestiche con l'adozione delle 30 categorie di riferimento previste dal suddetto decreto alle quali vanno aggiunte le utenze domestiche”

## **CAPO IV**

### **Applicazione della tassa – Inizio e cessazione Dell'occupazione e detenzione**

#### **Art. 18 – Decorrenza**

1. Salvo i casi previsti dai successivi articoli 21, comma 2°, 22, comma 2° e 23, comma 5°, la tassa è corrisposta, a norma delle disposizioni di cui al comma 1° dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. A norma di quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 64 succitato. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione con le modalità di cui all'art. 63, comma 4°, del D.Lgs. 507/93.

#### **Art. 19 – Cessazione**

1. A norma del 3° comma dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 la cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della natura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree – sempreché le condizioni di tassabilità siano venute a mutare – e purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
2. Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93, nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

#### **Art. 20 - Denuncie**

##### Modalità di presentazione

1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi.
2. A tale effetto non sono ritenute valide le denuncie anagrafiche ai sensi dell'art.- 2 della Legge 24.12.1954 n. 128.

Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

3. Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.  
Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1° in caso di omesso invito da parte del Comune.
4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione della tassa.
5. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi modelli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Il Comune ha facoltà di richiederne il pagamento in misura pari al loro costo.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. L'Ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
8. Annualmente, l'Ufficio Tributi, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 1° del D.Lgs. 507/93, inviterà, con apposito manifesto, i soggetti passivi di cui all'art. 6 del presente regolamento che sono tenuti alla denuncia ed al conseguente pagamento della tassa a norma degli art. n. 2
9. 1, 23 e 28, a presentare la prescritta denuncia.

#### **Art. 21 – Denuncia iniziale e contenuto**

1. A norma del 1° comma dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93 i soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa.
1. L'obbligazione, a norma del 2° comma dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2° del citato art. 70, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.  
In caso contrario l'utente, a norma del 3° comma del richiamato art. 64 è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:

- Le generalità del contribuente
  - Il titolo qualificativo dell'occupazione di cui all'art. 5 del presente regolamento
  - La data dell'occupazione o conduzione dei locali o delle aree
  - L'ubicazione
  - Il numero dei locali e delle aree, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile
  - Le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato
  - Il numero del codice fiscale
  - La data della presentazione della denuncia
  - La firma
4. Nella denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli o simili, devono risultare:
- La denominazione dell'istituto
  - La ragione sociale o la ditta
  - La sede o il domicilio fiscale
  - Lo scopo
  - La generalità per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza
  - Gli elementi di cui al punto precedente
5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

#### **Art. 22 – Denuncia di rettifica e contenuto**

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo.
2. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso, anche l'anno precedente.
3. La denuncia di rettifica deve contenere:
- Le generalità del contribuente
  - il codice meccanografico
  - L'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia
  - La decorrenza delle variazioni stesse
  - Ogni altro elemento come indicato nel precedente art. 21.
4. La denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, deve parimenti riportare le indicazioni di questo e del precedente articolo.
5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, curatela, tutela o che comunque manchino della capacità di obbligarsi, devono essere rispettate le medesime prescrizioni del precedente articolo 21.

6. I proprietari e i conduttori dei locali o delle aree ai quali siano state apportate variazioni, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e termini indicati nel presente articolo, le nuove superfici e/o la diversa destinazione.

### **Art. 23 \_ Denuncia di cessazione e contenuto**

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'Ufficio Tributi.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
  - La generalità del contribuente
  - Eventualmente il cognome e nome del subentrato nei locali o sulle aree, nei casi di cessione di attività o di variazione del titolo di proprietà
  - Tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pratica da cessare
  - Ogni altro elemento, come indicato nei precedenti artt. 21 e 22
3. Identica procedura, come indicato dall'art. 22, dovranno osservare le società commerciali, gli Enti morali etc.
4. Lo stesso comportamento dovranno tenere coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela, curatela etc.
5. Le denuncie di variazione e di cessazione dell'occupante o delle detenzioni potranno essere presentate in qualsiasi momento ed hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo.

## CAPO V

### Accertamento - Contenzioso – Sanzioni

#### Art. 24 – Poteri dei Comuni – Mezzi di controllo

1. L'esattezza delle domande di cui all'art. 13 e delle denunce di cui agli artt. 21, 22, 23 verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi ed il Comune provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall'art. 73, del D.Lgs., l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti:
  - a) l'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, in caso di mancata risposta al questionario di cui al 1° comma dell'art. 73, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento della effettiva destinazione d'uso;
  - b) copia dei contratti di locazione o di affitto, delle planimetrie dei locali e delle aree, e dei certificati catastali;
  - c) le indicazioni ritenute necessarie circa i locali o le aree ed i relativi inquilini o affittuari.

L'Ufficio potrà altresì invitare i contribuenti ed i proprietari dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, anche attraverso i questionari previsti dall'art. 73, comma 1° D.Lgs. 507/93.

1. Il Comune potrà richiedere inoltre ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente può avvalersi – per la rilevazione delle misure e destinazioni d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione – delle convenzioni previste al 4° comma dell'art. 71 del D.Lgs. 507/93.  
Ove il Comune si avvalga di tale forma di rilevazione, nella formulazione delle convenzioni di cui si tratta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel succitato 4° comma, ed alle ulteriori precisazioni fornite con la Circolare Ministeriale 22 giugno 1994, n. 95/E, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle rilevazioni medesime.
3. In caso di mancato adempimento del contribuente alla richiesta del Comune nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile agli effetti dell'art. 71 del D.Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici.

4. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal 3° comma dell'art.-73, D.Lgs. 507/93, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

### **Art. 25 - Accertamento**

1. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni cui al Capo III del D.Lgs. 507/93, come modificato ed integrato dalla Legge 22.02.1994 n. 146.
2. Ove la denuncia, originale o di variazione, sia riscontrata infedele od incompleta, l'ufficio comunale, a norma delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 71 del richiamato D.Lgs. 507/93 provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia medesima ed a quello precedente, per la parte di cui all'art. 64 comma 2° D.Lgs. 507/93, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
3. Ove invece la denuncia venga omessa, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa dovrà essere presentata.
4. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/93, devono contenere gli elementi identificativi
  - del contribuente
  - dei locali, delle aree e loro destinazioni
  - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati
  - della tariffa applicata e relativa delibera

conterranno inoltre:

- la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta
  - l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per il tributo, le addizionali ed accessori, la soprattassa e le altre penalità.
1. gli avvisi di cui al comma 2° e 3° devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere presentato.
  2. Qualora il funzionario responsabile di cui al successivo art. 30, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

### **Art.26 - Riscossione**

1. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 28.01.1998 n. 43 e nei relativi decreti di attuazioni, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 72 D.Lgs. 507/93.
2. L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 25, commi 2° e 3°, è iscritto, a cura del Funzionario responsabile in ruoli principali, ovvero con scadenze successive, nei suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Generale per le Entrate del Ministero delle Finanze Competente, alle date di cui all'art. 13 D.P.R. 602/73, e comunque non oltre il 15 dicembre di ciascun anno, a pena di decadenza, salvo il caso che l'iscrizione a ruolo entro tale termine non sia temporaneamente possibile per avvenuta notifica dell'accertamento a ridosso della predetta data, per cui l'iscrizione medesima va effettuata alla prima scadenza utile necessaria (15 febbraio).  
Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati così come previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/98 .
3. Nei ruoli suppletivi sono iscritti, di regola, gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 602/73, iniziando con la rata in scadenza il 10 Aprile.  
Le rate predette sono riducibili a due su autorizzazione dell'Intendente di Finanza.  
Il Sindaco, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati. I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.  
La ripartizione del carico è disposta su proposta del Funzionario responsabile, con atto del Sindaco.  
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in un'unica soluzione.  
Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, le disposizioni del D.P.R. 602/73 i, come richiamate dal comma 4° dell'art. 72 del D.Lgs. 507/93.
6. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le altre disposizioni del D.P.R. 602/73 e del D.P.R. 43/88.
7. Si applica l'art. 298 del R.D. 14.09.1931 n. 1175 e successive modificazioni.

## **Art. 27 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il

contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, Capo I, Sezione I del citato D.Lgs. 546/92 art. 18 e seguenti ed in 2° grado alla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi del Capo III, Sezione II, art. 52 e seguenti.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.
3. La parte soccombente è condannata – a norma dell'art. 15 del citato D.Lgs. 546/92 – rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

### **Art. 28 – Sanzioni**

1. “Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs.507/1993, come modificato dall'art.12 del D.Lgs.473/1997 e ss.mm..
2. La competenza alla irrogazione delle sanzioni è riservata al funzionario responsabile del Tributo nominato con atto della Giunta Comunale, il quale nel determinare l'entità delle stesse dovrà tenere espressamente conto di una serie di elementi indicati dall'art.7 del D.Lgs.472/1997 e precisamente: gravità della violazione, opera svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, personalità e condizioni economiche e sociali del trasgressore.
3. Tutti i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni dovranno essere adeguatamente motivati e dovranno indicare la possibilità per il contribuente di avvalersi della definizione agevolata entro 60 giorni dalla data della notifica, con la riduzione delle sanzioni a norma dell'art.76, comma 6 del D.Lgs.507/93 nonché dell'art.17 comma 2 del D.Lgs.472/97.
4. Il funzionario responsabile del tributo, al fine di disciplinare l'attività dell'Ufficio Tributi, potrà introdurre sistemi di graduazione delle sanzioni in relazione all'entità del tributo evaso, fatto comunque sempre salvo il rispetto dei principi di cui al punto 2.”

### **Art. 29 – Rimborsi**

1. Nei casi in cui l'Ufficio Comunale che ha emesso l'avviso di accertamento o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia incorso in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata un'eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, o infine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni, a norma di quanto disposto dall'art. 75, 1° comma D.Lgs. 507/93.  
L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
2. Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4 – del richiamato D.Lgs. 507/93, per avere il contribuente presentato denuncia di cessazione per l'anno d'iscrizione o denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione o negli altri casi previsti dal predetto 4° comma, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a

ruolo entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e dalla denuncia tardiva.

La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, ai sensi del 2° comma dell'art. 75, d.lgs. 507/93, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. A tali fini si applicano le norme del DPR 602/63.

3. A norma di quanto disposto dal 3° comma, art. 75, del citato decreto legislativo, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente: la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due anni all'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applica l'interesse semestrale del 7 per cento a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

### **Art. 30 – Funzionario Responsabile**

1. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 74 del D.lgs. 507/93, al Capo Sezione, o comunque al dipendente responsabile del servizio Tributi, sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il Funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.  
Il suddetto può altresì sostituire il Dirigente del Dipartimento nelle sedi del contenzioso tributario, in rappresentanza del Comune.
3. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile come sopra individuato.

## **CAPO VI**

### **Art. 31 – Abrogazioni**

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte dal Comune, contrarie o incompatibili con il presente regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

### **Art. 32 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D.lgs. 15.11.1993 n. 507.

### **Art. 33 – Efficacia delle disposizioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva diventa esecutiva, ferme restando le diverse decorrenze di operatività specificamente previste per singole disposizioni.

**Allegato A) – RIPARAMETRAZIONE E DETERMINAZIONE CATEGORIE**

	Categoria	Superf. (in mq.)	Coeff. Min. Tab.4a Kg./mq	Coeff. Max Tab.4a Kg./mq	Media Coeff. 5,65/10	Coeff. Qualità specifica	Produzione rifiuti Non Domestiche (in Kg.)	Produzione rifiuti totale
	ABITAZIONI	691.218			5,79	1		4.000.554
	GARAGE (con abitazioni)	77.229			5,79	1		446.977
1	MUSEI,BIBL.,SCUOLE,ASSOCIAZIONI.,LUOGHI DI CULTO	11.283	3,28	5,50	4,96	1	55.972	55.972
2	CINEMATOGRAFI, TEATRI	433	2,50	3,50	3,39	1	1.468	1.468
3	GARAGE,MAGAZZINI SENZA VENDITA	2.275	4,20	4,90	5,14	1	11.697	11.697
4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI, IMPIANTI SPORTIVI	6.470	6,25	7,21	7,60	1	49.204	49.204
5	STABILIMENTI BALNEARI		3,10	5,22	4,70	1	-	-
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	10.036	2,82	4,22	3,98	1	39.919	39.919
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	4.326	9,85	13,45	13,16	1	56.950	56.950
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	10.333	7,76	8,88	9,40	1	97.147	97.147
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1.023	8,20	10,22	10,41	1	10.647	10.647
10	OSPEDALI	5.066	8,81	10,55	10,94	1	55.414	55.414
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	36.132	8,78	12,45	11,99	1	433.402	433.402
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO	5.657	4,50	5,03	5,38	1	30.460	30.460
13	ABBIGL.,LIBRERIA,CARTOL., FERR.BENI DUREVOLI	30.445	8,15	11,55	11,13	1	338.868	338.868
14	EDICOLE,FARMACIE,TABACCHERIE,PLURILICENZE	1.400	9,08	14,78	13,48	1	18.873	18.873
15	FILATI,TESSUTI,CAPPEL., OMBRELLI,ANTIQUARIO	611	4,92	6,81	6,63	1	4.049	4.049
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI		8,90	14,58	13,27	1	-	-
17	PARRUCCHIERI,BARBIERI,ESTETISTI	2.657	8,95	12,12	11,90	1	31.630	31.630
18	FALEGN.IDRAUL.FABBRO,ELETT RIC.IMBIANCHINO	4.203	6,76	8,48	8,61	1	36.190	36.190
19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,EL ETTRAUTO	8.746	8,95	11,55	11,58	1	101.301	101.301
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI PIU' CAPANNONI	9.959	3,13	7,53	6,02	1	59.982	59.982
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	25.126	4,50	8,91	7,58	1	190.371	190.371
22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	9.642	45,67	78,97	70,42	1	679.005	679.005
23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE		39,78	62,55	57,82	1	-	-
24	BAR,CAFFE',PASTICCERIE,GELATERIE	8.906	32,44	51,55	47,45	1	422.628	422.628
25	SUPERMERCATI,PANE,PASTA,MACELL.GENERI ALIMENT.	16.103	16,55	22,67	22,16	1	356.831	356.831
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	525	12,60	21,40	19,21	1	10.085	10.085
27	FRUTTA,PESCHERIE,FIORI,PIZZA AL TAGLIO	952	58,76	92,56	85,50	1	81.392	81.392
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI		12,82	22,45	19,93	1	-	-
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI		28,70	56,78	48,30	1	-	-
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	4.159	8,56	15,68	13,70	1	56.960	56.960
	Somme				565,75		3.230.445	7.677.976
		rifiuti smaltiti Kg.					7.677.976	
		Rifiuti domestici Kg					4.447.531	
		Produttività domestici Kg./mq.			5,79			